



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 483/15/CONS**

**ARCHIVIAZIONE DELLA SEGNALAZIONE PRESENTATA  
DALLA SIGNORA PAOLA GIORGI NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE  
"VERA TV" PER VIOLAZIONE DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28,  
DURANTE LA CAMPAGNA ELETTORALE PER LE ELEZIONI  
AMMINISTRATIVE DEL 31 MAGGIO 2015**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 28 luglio 2015;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *"Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"*;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, recante il Codice di autoregolamentazione di cui all'art. 11-*quater*, comma 2, della legge 2 febbraio 2000, n. 28 e, in particolare, l'art. 4;

VISTA la delibera n. 166/15/CONS, del 15 aprile 2015, recante *"Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale delle regioni Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Umbria, Campania e Puglia, indette per il giorno 31 maggio 2015"* e, in particolare, l'art. 17, comma 3;

VISTI gli esiti dell'istruttoria condotta dal Co.re.com. Marche e, in particolare, le segnalazioni del 21 e del 27 maggio 2015, con le quali la signora Paola Giorgi, assessore uscente e candidata alla recenti elezioni regionali con il partito *"Marche 2020-area popolari"*, ha denunciato la presunta violazione delle disposizioni in materia di *par condicio* con riguardo alla trasmissione, dal titolo *"Gli Impresentabili"*, andata in onda a più riprese nei giorni precedenti il voto, sull'emittente televisiva locale *"Vera TV"*;

VISTA la nota del 27 maggio u.s. con la quale l'amministratore unico dell'emittente forniva le proprie controdeduzioni evidenziando come quello oggetto della segnalazione non fosse un programma dotato di una sua connotazione autonoma, bensì una rubrica satirica, che farebbe da appendice alle edizioni del telegiornale, ma che da queste ultime è distinta per *"impostazione, realizzazione, grafica"*, oltre che da



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

sigle di apertura e di chiusura. Rubrica nella quale, si precisa, “*sono stati messi alla berlina, quei politici locali che, pur oggetto di inchiesta giudiziaria, avevano deciso di ricandidarsi*”;

VISTA la successiva integrazione del 28 maggio, nella quale l'emittente, nel ribadire quanto affermato in precedenza, affermava che “*tutti i riferimenti alla dott.ssa Paola Giorgi sono contenuti in una rubrica satirica*”;

CONSIDERATO che il competente Co.re.com. ha accertato che la trasmissione in parola è andata in onda quotidianamente dal 19 al 23 maggio e il 25 maggio, “*quindi in piena campagna elettorale*”. Il medesimo Comitato ha altresì evidenziato come il programma esponga “*contro alcuni soggetti politici candidati alle elezioni regionali [...], senza alcun contraddittorio, fatti e circostanze relativi ad una vicenda giudiziaria*”. Ancora, il Comitato ha rilevato come la trasmissione sia condotta da un giornalista, il quale la definisce una sorta di “*contro-campagna elettorale*”. Il Co.re.com. infine, presa visione dei filmati, ha affermato che la trasmissione “*fornisce in maniera indiretta indicazioni di non voto*” e ha concluso per la violazione dei “*principi di parità di trattamento ed imparzialità*” in quanto la trasmissione determinerebbe una situazione di svantaggio a carico dei soggetti politici interessati a tutto vantaggio dei loro competitori;

CONSIDERATO che il Co.re.com. Marche, preso atto delle controdeduzioni fornite dall'emittente, nella relazione conclusiva trasmessa in data 9 giugno 2015 (prot. n. 48512), ha rilevato la violazione dell'art. 11-*quater* della legge n. 28/00 e dell'art. 4 del codice di auto-regolamentazione;

ESAMINATA la documentazione allegata alla segnalazione, nonché le controdeduzioni presentate dall'emittente interessata;

CONSIDERATO che l'art. 11-*quater*, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che “*Le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, l'imparzialità e l'equità nella trasmissione sia di programmi di informazione, nel rispetto della libertà di informazione, sia di programmi di comunicazione politica*”;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 4, comma 3, del codice di autoregolamentazione, di cui al decreto ministeriale 8 aprile 2004, “*In periodo elettorale o referendario, in qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto*”;

CONSIDERATO che la disposizione testé citata è ribadita, per le emittenti locali, anche all'art. 17, comma 3, della delibera n. 166/15/CONS, ai sensi del quale “*In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e*



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto”;*

RILEVATO che le trasmissioni oggetto della segnalazione ricadono nel periodo elettorale;

PRESA VISIONE del video relativo alla puntata del programma contestato relativa alla segnalazione della dott.ssa Paola Giorgi, ancora disponibile sul sito *internet* dell'emittente “*Vera TV*”;

CONSIDERATO che la puntata del programma visionata non sembra riconducibile al novero dei programmi satirici, atteso che, comunemente, si ritiene che la satira consista nella rappresentazione della realtà attraverso la burla, la battuta, l'estremizzazione dei fatti che suscita l'ilarità del telespettatore e che tali caratteristiche non si riscontrano, con immediata evidenza, nel programma oggetto della segnalazione dove, peraltro, protagonista del monologo non è un comico, come è ragionevole attendersi in un programma satirico, bensì un giornalista;

RITENUTO che la puntata oggetto d'indagine è da ritenersi più correttamente riconducibile all'ambito dei programmi informativi, sia pure nella *sub-specie* dei programmi di commento o di critica che, secondo l'orientamento prevalente in giurisprudenza, si caratterizzano per un contenuto più ampio delle trasmissioni di informazione in senso proprio, connotandosi per l'espressione di un giudizio;

RITENUTO che la trasmissione in oggetto è riconducibile all'ambito applicativo della art. 4, comma 3, del codice di autoregolamentazione secondo cui in tali trasmissioni è fatto divieto di fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto;

CONSIDERATO che la *ratio* sottesa alle citate prescrizioni della legge n. 28 del 2000 è quella di prevenire in ogni modo forme di influenza, anche in maniera “surrettizia” o indiretta, sulle libere e consapevoli scelte degli elettori;

RITENUTO tuttavia che il divieto recato al citato art. 4, comma 3, non possa essere letto anche in un'accezione negativa e quindi lo stesso non può considerarsi applicabile a fattispecie, quali quella oggetto di segnalazione, che si sostanziano in una indicazione di “non-voto” espressa nel corso di un programma televisivo;

RILEVATA pertanto l'assenza degli elementi che possano integrare la violazione del dettato dell'art. 4, comma 3, del codice di autoregolamentazione, richiamato dall'art. 17, comma 3, della delibera n. 166/15/CONS;

RITENUTO, pertanto, di non aderire alle proposte formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

### **DELIBERA**

l'archiviazione del procedimento per le ragioni di cui in premessa.

Il presente provvedimento può essere impugnato innanzi al TAR del Lazio entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla emittente "Vera TV" e ai segnalanti ed è trasmessa al competente Comitato regionale per le comunicazioni.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità

Roma, 28 luglio 2015

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**  
Laura Aria